

COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

-----00000-----

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 Del 27-09-13

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES.

L'anno duemilatredici e questo di ventisette del mese di settembre alla ore 21:00, nella Sala Comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 11 e assenti, sebbene invitati, N. 2 come segue:

FE' FABRIZIO	P	LIZZI LUIGI	P
COLOMBINI GIAMPIETRO	P	ANDREI BEATRICE	P
MONACHINI LUCIANO	A	SERAFINI CLAUDIO	A
MARTINI FRANCESCO	P	BERNARDINI GIULIANO	P
CORDA GIUSEPPE MARIA	P	MANGIAVACCHI VIRNO	P
GAROSI MANOLO	P	SCROCCARO LISA	P
QUINTI ENRICO MARIA	P		

Presiede l'adunanza il Sig. FE' FABRIZIO - Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott. CAFERRI DOTT. ALESSANDRO incaricato della redazione del verbale.

Partecipa il Signor Mangiavacchi Mario (assessore esterno), senza diritto di voto.

Il Cons. Martini legge la dichiarazione di voto che viene allegata alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale; successivamente il Cons. Garosi espone la disciplina della TARES ed i contenuti del Regolamento che è stato stilato a livello provinciale e concertato tra tutti i comuni della Provincia di Siena, dando atto altresì delle relative tariffe previste e del fatto che queste, insieme con i coefficienti previsti, sono state rappresentate in un'assemblea pubblica e che il tetto massimo è previsto solo per le banche, le quali comunque pagheranno meno che in precedenza. Prosegue sottolineando che si sono mantenute le stesse riduzioni ed agevolazioni previste per la TARSU, che tuttavia risultano essere solo sulla parte variabile della tariffa; inoltre è stata introdotta un'ulteriore riduzione del 30%, nelle utenze domestiche, per i titolari di compostiere. Oltre ciò, l'Ufficio TARES di Siena Ambiente sollecita di inviare il tutto almeno 40 giorni prima dell'ultima rata, prevista per il 16 dicembre ed al fine di garantire maggiore visibilità agli avvisi per la richiesta delle riduzioni, garantire più tempo ai cittadini ed agli uffici per approntare il bando per le riduzioni sociali e la preparazione dei documenti, propone di emendare il Regolamento nel seguente modo:

- art. 23, punto 3, lettera a), presentando apposita domanda entro il 25 ottobre, anziché entro il 15 ottobre;
- art. 23, punto 3, lettera b), presentando apposita domanda entro il 25 ottobre, anziché entro il 15 ottobre;
- art. 27, punto 1, in sede di prima applicazione entro il 25 ottobre 2013, anziché entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento;
- art. 45, punto 5, sulla base delle risultanze anagrafiche al 25 ottobre 2013, anziché al 15 ottobre 2013;
- art. 45, punto 6, il termine di presentazione delle istanze è fissato al 25 ottobre 2013, anziché al 15 ottobre 2013.

Il Cons. Scroccaro domanda se la scelta di dividere in 51% e 49% sia del Comune, oppure è stato imposto; risponde il Cons. Garosi che trattasi di una scelta dell'Amministrazione. Chiede allora il Cons. Scroccaro al Cons. Garosi di avere un esempio concreto dell'applicazione delle tariffe TARES e questi rappresenta che per un immobile di circa 100 mq, con un solo componente diminuirà del 20%, con due componenti sarà uguale, con tre componenti ci sarà un aumento di circa il 19%. Ribatte il Cons. Scroccaro se di questa automaticità, ovverosia più componenti/progressivo aumento del dovuto, sia stato tenuto conto, incidendo magari sulla parte del 49%; replica il Cons. Garosi che il tributo è così impostato dal Decreto Ministeriale e che se si fosse inciso sul 49%, si sarebbero penalizzate ulteriormente le utenze non domestiche, oltre quanto già lo siano. Interviene il Cons. Bernardini, sottolineando come si sarebbe potuti intervenire in maniera diversa sul 50% suddiviso tra utenze domestiche e non domestiche, in quanto le prime risultano circa 1600 e le altre più di 400, con un rapporto falsato e chiede se questa sia stata una precisa scelta; risponde il Cons. Garosi che si sono accolte le indicazioni avute dalle Associazioni di categoria in sede di concertazione, quali Confcommercio e Confesercenti, per rendere più paritetico il tutto. Ribatte il Cons. Bernardini che si poteva utilizzare la tariffa minima e non la massima, intervenendo sulle modalità di calcolo. Replica il Vice Sindaco che la massima è stata utilizzata solo per le banche e

l'Ass.re Colombini fa notare come la perfezione sia difficile da raggiungere e che si sia dovuto tener conto del fatto che questa tassa penalizza gli esercizi commerciali in maniera esagerata, dando atto che vi saranno sostanziali iniquità dovute soprattutto alla legge ed alla costruzione del tributo. Il Cons. Garosi rappresenta come, essendo la tassa proporzionale al numero dei mq e dei componenti, si siano tutelati nuclei familiari con pochi componenti; ribatte il Cons. Mangiavacchi che, così facendo, vi sia una sostanziale incongruenza tra quanto detto nella dichiarazione di voto e quanto viene poi concretamente fatto, se è vero che si penalizzano i nuclei con maggiori componenti. Evidenzia il Cons. Bernardini che quindi è vero che per i nuclei familiari da uno a tre persone non si sono utilizzati i coefficienti minimi, cosa che poteva essere fatta. Replica il Cons. Garosi che, così facendo, tali nuclei familiari si troveranno comunque a pagare meno rispetto a prima. Il Cons. Mangiavacchi, rivolgendosi alla maggioranza, sottolinea come alla fine quando si è trattato di

mettere le mani in tasca ai cittadini non si siano tirati indietro; ribatte il Cons. Garosi che

l'attività di accertamento ha rilevato una percentuale del 24% di evasione, che ha consentito di tener calmierati gli aumenti dovuti alla TARES. Risponde il Cons. Bernardini che, a suo parere, è stata fatta una valutazione sommaria e che suddividere la parte d'imposta in maniera uguale, tra utenze domestiche di circa 1500 famiglie e non domestiche, circa 450, non ritiene sia stata una scelta azzeccata e bisognerà vedere se un piano finanziario così strutturato potrà reggere. Chiede allora il Cons. Colombini se la minoranza preferiva un aumento maggiore sulle famiglie che sulle utenze non domestiche; ribatte il Cons. Bernardini che gli uffici non sono stati in grado di fornirgli il dato preciso sulle utenze domestiche e non domestiche. Replica l'Ass.re Lizzi che la minoranza potrebbe indicare a chi bisognava aumentare.

Segue accesa discussione.

Interviene il Sindaco per sottolineare come l'esposizione fatta dal Cons. Garosi sia stata esaustiva e che l'Amministrazione ha fatto una valutazione, che ha tenuto conto del tessuto economico di Pienza e del fatto che la normativa penalizza chi produce di più e le utenze più colpite sono quelle non domestiche, pertanto una differenziazione era necessaria, visto che le leggi vanno applicate tenendo conto della cittadinanza; in merito alla dichiarazione di voto, rivolgendosi alla minoranza, precisa che è ovvio che non la condividano avendo appoggiato il "Governo Monti" ed esprimendo, ora, il Presidente del Consiglio in carica e chiede se è giusto che i cittadini paghino allo Stato un servizio svolto dai comuni e che il dato vero, prosegue, è che chi governa non si preoccupa dei cittadini. Conclude assicurando che finché l'attuale Amministrazione sarà in carica, continuerà a lavorare convinta della giustezza delle scelte prese, le quali potranno comunque essere ripensate, ove fosse possibile.

Dopo di ché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Pienza la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto*

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, con il quale è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dagli Uffici Comunali, costituito da n. 45 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO l'art.42 del Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 4 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2013;

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2013;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti espressi per alzata di mano,

CON voti favorevoli 8, contrari 3(Bernardini G, Mangiavacchi V, Scroccaro L), astenuti 0, presenti 11 e votanti 11,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 45 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013;
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del Sindaco – Presidente;

Visto l'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti resi per alzata di mano,

Con voti favorevoli 8, contrari 3(Bernardini G, Mangiavacchi V, Scroccaro L), astenuti 0, presenti 11 e votanti 11,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F/to: FE' FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. 1419

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione:
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 04-10-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1^ comma D.Lgs. 267/2000;
- nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

IL SEGRETARIO
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
perché dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/2000

Data, 04-10-13

IL SEGRETARIO
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

- Copia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Lì , 04-10-13

IL SEGRETARIO C/LE
CAFERRI DOTT.ALESSANDRO